



Milano, 25 gennaio 2019

**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2019**

**Oggetto: Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico –  
Comunicazione all’ENEA - Modalità e termini**

**1. Premessa**

L’art. 16, comma 2-bis, del D.l. n. 63/2013, inserito dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.

Considerato che il fine del nuovo adempimento è quello di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, la comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis del TUIR.

## **2. Decorrenza**

La disposizione in rassegna è entrata in vigore l'1.1.2018 (data di entrata in vigore della suddetta legge n. 205/2017).

Di conseguenza, la nuova comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dall'1.1.2018.

## **3. Interventi che devono essere comunicati all'ENEA**

La comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall'art. 16 del DL 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico.

La comunicazione deve essere quindi inviata per:

- gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR (art. 16 co. 1 del DL 63/2013);
- gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 50%, fino ad un ammontare massimo delle spese di 96.000,00 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (art. 16 co. 1-bis e 1-ter del DL 63/2013);
- gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES "potenziate" del 70% o dell'80%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio
- inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013);
- gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese

sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES "potenziate" del 75% dell'85%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013);

- l'acquisto dell'unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nelle zone a rischio sismico 1, che consente di beneficiare delle detrazioni dall'imposta del 75% o dell'85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013);
- **l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) che, in quanto collegati ad interventi di recupero edilizio, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (c.d. "bonus mobili"), nel limite massimo di spesa di 10.000,00 euro (per l'acquisto di soli mobili la comunicazione all'ENEA non deve essere inviata).**

La trasmissione dei dati all'ENEA è obbligatoria per gli interventi edilizi e tecnologici riportati nella tabella allegata alla presente circolare.

#### **4. Soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione**

La comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale.

In alternativa, la comunicazione può essere trasmessa da terzi, diversi dal contribuente, in qualità di intermediario (tecnico, amministratore, ecc., che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).

#### **5. Termine per l'invio della comunicazione all'ENEA**

Per gli interventi che si sono conclusi dall'1.1.2018 al 21.11.2018 (compreso), la comunicazione all'ENEA deve essere effettuata entro il 19.2.2019.

Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l'invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, si ricorda che la ris. Agenzia delle Entrate 11.9.2007 n. 244 (risposta al quesito n. 3) ha precisato che i 90 giorni entro cui procedere all'invio della documentazione all'ENEA decorrono dalla data del c.d. "collaudo" dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (in tal senso la guida Agenzia delle Entrate ottobre 2018).

La circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21 (§ 3.1) ha poi chiarito che, qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo d'intervento svolto (es. sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

## **6. Profili sanzionatori**

Il co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA.

Potrebbero, tuttavia, profilarsi due ipotesi:

- sono applicabili le disposizioni previste per la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, stante il testo normativo secondo cui il nuovo adempimento avviene "in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici". Di conseguenza, l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA sarebbe una causa di decadenza dal

diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012;

- è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471, prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, che può variare da 250,00 a 2.000,00 euro.

\* \* \*

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.

## Tabella riepilogativa degli interventi

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione della trasmittanza delle <u>pareti verticali</u> che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;</li> <li>• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (<u>coperture</u>) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;</li> <li>• riduzione della trasmittanza termica dei <u>Pavimenti</u> che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;</li> </ul>
Infissi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione della trasmittanza dei <u>serramenti comprensivi di infissi</u> che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;</li> </ul>
Impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• installazione di <u>collettori solari (solare termico)</u> per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;</li> <li>• sostituzione di generatori di calore con <u>caldaie a condensazione</u> per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• sostituzione di generatori con <u>generatori di calore ad aria a condensazione</u> ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• <u>pompe di calore</u> per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• <u>sistemi ibridi</u> (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• <u>microcogeneratori</u> (Pe&lt;50kWe);</li> <li>• <u>scaldacqua a pompa di calore</u>;</li> <li>• <u>generatori di calore a biomassa</u>;</li> <li>• installazione di <u>sistemi di contabilizzazione del calore</u> negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;</li> <li>• installazione di <u>sistemi di termoregolazione e building automation</u>;</li> <li>• installazione di <u>impianti fotovoltaici</u>.</li> </ul>
Elettrodomestici <sup>2</sup> (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>forni</u></li> <li>• <u>frigoriferi</u></li> <li>• <u>lavastoviglie</u></li> <li>• <u>piani cottura elettrici</u></li> <li>• <u>lavasciuga</u></li> <li>• <u>lavatrici</u></li> </ul>

<sup>2</sup> Classe energetica minima prevista A<sup>\*</sup> ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A